

Testo Unico FER: nuove regole per le energie rinnovabili in Italia

20 marzo 2025

Sommario

Premessa	3
1. Oggetto e finalità.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Regimi amministrativi.....	3
4. Autorizzazione Unica	4
5. Procedura Abilitativa Semplificata.....	5
6. Edilizia libera	6
7. Norme di diritto intertemporale	7
8. Disposizioni transitorie e finali.....	7
Conclusioni	8

Premessa

In data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" (il "**Decreto**").

Il Decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Di seguito, si fornisce un riassunto articolato del Decreto, con particolare attenzione al regime delle autorizzazioni e alle norme di diritto intertemporale.

1. Oggetto e finalità

Il Decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. L'obiettivo è assicurare la massima diffusione degli impianti rinnovabili, razionalizzando e semplificando le procedure, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

2. Ambito di applicazione

Il Decreto si applica a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, specificando i regimi amministrativi in base alla tipologia e alla potenza degli impianti stessi. Viene inoltre disciplinata la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

3. Regimi amministrativi

Sono individuati i seguenti regimi amministrativi per la realizzazione e la modifica degli impianti:

- a) **Autorizzazione Unica (AU)**: necessaria per impianti di potenza superiore a determinate soglie, con procedimento che coinvolge diverse amministrazioni competenti;
- b) **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**: applicabile a interventi di minore impatto, con una procedura semplificata rispetto all'AU;
- c) **Edilizia libera**: necessaria per interventi di lieve entità e con l'obiettivo di semplificare e incentivare la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili riducendo la burocrazia, pur garantendo la tutela del paesaggio, della cultura e dell'ambiente.

4. Autorizzazione Unica

Disciplina il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, evidenziando la necessità di una conferenza di servizi tra le amministrazioni coinvolte, con tempi e modalità definiti per garantire efficienza e trasparenza. L'Autorizzazione Unica è richiesta per la realizzazione, modifica, potenziamento o rifacimento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che superano determinate soglie di potenza, specificate nell'allegato C del Decreto. Tali soglie variano in base alla tipologia di fonte energetica e alla tecnologia utilizzata.

Il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevede:

1. **Presentazione dell'istanza:** Il proponente presenta un'istanza alla Regione, alla Provincia autonoma competente o al Ministero, corredata dal progetto definitivo dell'impianto e dalle necessarie autorizzazioni ambientali.
2. **Verifica di completezza:** L'amministrazione verifica entro 30 giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Entro lo stesso termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni necessarie per i profili di propria competenza e, entro i successivi 10 giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del proponente, l'amministrazione procedente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni, il termine assegnato per le integrazioni.
3. **Conferenza di servizi:** entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, viene convocata una conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate, al fine di acquisire i pareri necessari.
4. **Conclusione del procedimento:** La conferenza di servizi si conclude entro 120 giorni dalla prima riunione. In caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il termine è esteso di ulteriori 90 giorni. Decorso il termine senza che sia stata comunicata una decisione, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.

Inter alia, rientrano nel regime di autorizzazione unica (competenza regionale) gli interventi relativi a:

- 1) impianti fotovoltaici con potenza da 1 MW e fino a 300 MW;

- 2) sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) con potenza da 10MW fino a 200 MW;
- 3) impianti eolici on-shore con potenza maggiore di 60Kw fino a 300MW.

Inter alia, rientrano nel regime di autorizzazione unica (competenza statale) gli interventi relativi a:

- 1) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili con potenza superiore a 300MW;
- 2) sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) con potenza superiore a 200MW;
- 3) impianti off-shore a mare.

5. Procedura Abilitativa Semplificata

Definisce le modalità di presentazione e i contenuti della PAS, specificando i casi in cui è applicabile e le tempistiche per l'avvio dei lavori dopo la presentazione della stessa.

La PAS si applica agli impianti di potenza inferiore alle soglie previste per l'Autorizzazione Unica, ma superiori a quelle in edilizia libera.

La procedura prevede:

1. **Presentazione della dichiarazione:** Il proponente presenta al Comune competente una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, attestante la conformità del progetto alle normative vigenti.
2. **Verifica e richieste di integrazione:** Il Comune, entro 30 giorni, può richiedere integrazioni o chiarimenti. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni. Qualora siano necessari uno o più atti di assenso che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il termine di 45 giorni può essere sospeso. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, siano necessari uno o più atti di assenso, di amministrazioni diverse da quella precedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

3. **Conclusione del procedimento:** Decorso il termine di 30 giorni senza richieste di integrazioni o comunicazioni di diniego, il titolo abilitativo si intende formato per silenzio-assenso e i lavori possono essere avviati.

Inter alia, rientrano nel regime di procedura abilitativa semplificata (impianti di nuova costruzione o già esistenti) gli interventi relativi a:

- 1) impianti fotovoltaici installati in aree idonee con potenza inferiore a 10 MW;
- 2) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- 1) sistemi di accumulo elettrochimico (BESS), se nel perimetro di impianti industriali anche dismessi, di impianti di energia elettrica esistenti o all'interno di aree di cava o di produzione di idrocarburi, a condizione che l'intervento non comporti un aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente né richieda varianti agli strumenti urbanistici;
- 2) impianti eolici on-shore con potenza superiore a 20 KW fino a 60KW.

6. Edilizia libera

Non è previsto nessun obbligo autorizzativo, le opere in edilizia libera possono essere realizzate senza la necessità di permessi, autorizzazioni o comunicazioni preventive alle amministrazioni pubbliche. Rispetto delle normative vigenti, gli interventi devono comunque conformarsi al Codice della Strada, ai regolamenti edilizi locali e agli strumenti urbanistici approvati.

Il regime di attività libera non si applica agli impianti situati in:

- Aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale;
- Parchi naturali e siti della rete Natura 2000;
- Zone con vincoli culturali o architettonici.

In presenza di vincoli paesaggistici è richiesta un'autorizzazione paesaggistica con parere della Soprintendenza da rendere entro 30 giorni.

Tuttavia, gli impianti non visibili dall'esterno o integrati con materiali tradizionali possono essere installati senza autorizzazione.

Per gli impianti su suolo non antropizzato, il proponente deve fornire una cauzione per il ripristino dei luoghi in caso di dismissione.

Se il progetto interagisce con infrastrutture pubbliche o aree di rispetto stradale, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).

Infine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, il Ministero dell'Ambiente deve adottare un modello unico semplificato per la realizzazione degli impianti in regime di attività libera.

Inter alia, rientrano nel regime di edilizia libera (impianti di nuova costruzione o già esistenti) gli interventi relativi a:

- 1) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- 2) impianti agrivoltaici con potenza inferiore 5MW;
- 3) sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) con potenza inferiore a 10MW;
- 4) impianti eolici on-shore con potenza inferiore a 20 KW e altezza minore di 5 m.

7. Norme di diritto intertemporale

Il Decreto stabilisce le modalità di applicazione temporale del Decreto, prevedendo che le sue disposizioni si applichino ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore, fissata per il 30 dicembre 2024. Per i procedimenti già in corso a tale data, continuano ad applicarsi le normative previgenti. Tuttavia, viene concessa la facoltà ai soggetti coinvolti di optare per l'applicazione del nuovo regime previsto dal Decreto.

Viene inoltre precisato che per procedure in corso si intendono tutte quelle che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già superato la fase di “verifica di completezza della documentazione”.

Inoltre, le Regioni e gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi ai principi del Decreto entro 180 giorni dall'entrata in vigore; nelle more dell'adeguamento, si applica la disciplina precedente. In caso di mancato adeguamento entro il termine stabilito, le disposizioni del Decreto trovano diretta applicazione.

8. Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 15 stabilisce che tutte le disposizioni contenute nell'Allegato D sono abrogate e non più applicabili. Questo implica una riforma significativa del quadro

normativo, eliminando norme considerate obsolete o non più compatibili con il nuovo assetto giuridico introdotto dal Decreto.

Inoltre, qualsiasi altra disposizione che risulti incompatibile con il presente Decreto è considerata abrogata automaticamente.

Conclusioni

Il **Testo Unico sulle Energie Rinnovabili** segna un passaggio fondamentale nella transizione energetica italiana, offrendo un quadro normativo più chiaro e procedure semplificate.

I principali vantaggi del TUR includono:

- **Riduzione dei tempi di autorizzazione.**
- **Migliore coordinamento tra Stato e Regioni.**
- **Promozione delle Comunità Energetiche e dell'autoconsumo.**
- **Semplificazione delle procedure per piccoli impianti.**

L'adozione di questo Decreto contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Italia e alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, rafforzando il ruolo del Paese nella transizione verso un'economia sostenibile.

Sarà in ogni caso fondamentale valutare la tipologia e la potenza degli impianti in progetto o in fase di modifica, al fine di individuare il corretto regime autorizzativo applicabile e, allo stesso tempo, monitorare l'adeguamento delle normative regionali e locali entro i termini stabiliti, per garantire la conformità dei procedimenti amministrativi alle nuove disposizioni.